

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2021, n. 420

**Art. 22 ter, comma 1, lett.b) – T.U. L.R. 5 febbraio 2013 n. 4. Autorizzazione vendita part. 289 Fg. 111, agro di Lucera, in favore della “De Sio Margherita” Società Semplice Agricola.**

L’Assessore all’Agricoltura, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Raccordo delle Strutture Provinciali”, del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente ad interim dello stesso Servizio, Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 - “Testo Unico” Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria” -, sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa riforma fondiaria;
- l’art.22 ter, della citata legge regionale, al comma 1, lett. b) e al comma 3, stabilisce, che i beni ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori e che il trasferimento e l’alienazione sono disposti dalla Giunta Regionale;

VERIFICATO che:

- lo stato istruttorio per l’alienazione della particella n. 289 del foglio 111 estesa Ha 0.47.40, sita in località “Supparto” agro di Lucera, si configura perfettamente nel dettato di cui al citato art. 22 ter, comma 1 lett. b);
- con richiesta acquisita agli atti d’ufficio in data 26.08.2019, prot. n. 17127, la sig.a D’Aries Ilenia, nella sua qualità di Legale Rappresentante, ha chiesto di poter definire l’atto di vendita a nome della Società Agricola “De Sio Margherita”, Società Semplice Agricola, con sede in Lucera alla Strada Provinciale n. 109 (Lucera – Troia), costituita con atto del 12.07.16, iscritta al registro delle Imprese di Foggia in data 06/09/2016;
- nella costituita società, fra le attività precipue figurano: la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali e in genere tutte le attività di natura agricola connesse e previste dall’art. 2135 del codice civile;
- la Soc. Agr. “De Sio Margherita, come da documentazione agli atti d’ufficio, conduce la citata particella dall’anno 2019, avendo acquistato dagli eredi del sig. Zurlo Raffaele con atto per Notar Fontana Mikela del 3/04/2019 rep. 20127 il corpo principale riscattato, acquisendo nel contempo, anche il contestuale possesso della part. 145, che per mero errore non venne inclusa nell’originario atto di assegnazione e riscatto del sig. Zurlo;
- stante l’accertata conduzione, per la Soc. Agr. “De Sio Margherita” ricorrono i presupposti di possesso legittimo di cui all’art. 22 ter, comma 1, lett. b) e le condizioni di vendita secondo le disposizioni di cui all’art. 22 *quinquies* comma 1 lett. a);
- l’unità produttiva richiesta dalla Società è pervenuta nella materiale disponibilità dell’Ente a seguito esproprio da lamele Massimo di Guido, D.P.R. n. 4144 del 28.12.1952 pubblicato nel S.O. n. 1 alla G.U. n. 19 del 24.01.195;
- il predio in parola è riportato nell’archivio catastale del comune di Lucera in ditta Ente di Sviluppo in Puglia Lucania e Molise, con i seguenti dati catastali:

Al catasto terreni:

Foglio	Particella	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Reddito	
					ha	are	ca	Domenicale	Agrario
111	289		seminativo	2	0	47	40	20,81	14,69
<b>TOTALE</b>					<b>0</b>	<b>47</b>	<b>40</b>		

CONSIDERATO che:

- Il prezzo di vendita complessivo del bene, pari ad € 5.328,05, è stato determinato ai sensi dell'art. 22 *quinquies*, comma 1, lett. a) e comma 2 della L.R. 4/13, secondo criteri e modalità stabiliti dalla nota esplicativa, in materia di dismissione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria, emanata con Atto Dirigenziale n. 698 dell'11.10.2018, come da prospetto:

**1. € 4.546,13 - valore terreno - art. 22 quinquies, comma 1 lett. a);**

**2. € 681,92 - recupero indennità di occupazione - art. 22 quinquies, comma 2;**

**3. € 100,00 - spese istruttorie – Det. Dir. n. 1 del 19.01.11;**

PRESO ATTO che:

- il Collegio di Verifica, costituito con la citata D.D. n. 698/2018, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione sopra determinato con verbale dell' 8.10.2019;
- la proponente acquirente ha espresso il proprio assenso all'offerta di vendita, versando, contestualmente, ai sensi dell'art. 22 *nonies* comma 1 lett. a) della citata normativa, l'intero prezzo di vendita, con acollo a suo esclusivo carico delle spese notarili di registrazione e di quant'altro necessario alla stipula dell'atto di compravendita;

ACCERTATO che:

- Il prezzo complessivo di vendita di € 5.328,05 è stato già pagato dalla Società conduttrice con versamento effettuato sul c/c postale n. 16723702, intestato a "REGIONE PUGLIA – Direzione Provinciale Riforma di Bari, Servizio Tesoreria, - a mezzo di bonifico bancario disposto dal (*omissis*) Filiale di (*omissis*) in data 15.11.2019 - codice IBAN beneficiario IT492076010400000016723702-;
- detto importo è da imputarsi sui capitoli di bilancio con le seguenti modalità:
- € 4.546,13 - da imputarsi sul capitolo n. 2057960 – p.c.f. 4.04.01.08.999, "Entrate derivanti da annualità ordinarie d'ammortamento o per riscatto anticipato - Legge n.386/76";
- € 681,92 - da imputarsi sul capitolo 4091100 - p.c.f. 3.05.02.03.004 "Introiti diversi provenienti da vendite o recuperi d'anticipazioni- Legge n.386/76";
- € 100,00 - da imputarsi sul capitolo 3062100 – p.c.f. 3.01.02.01.999 "Proventi e Diritti per prestazioni rese da Uffici e Servizi regionali";

RITENUTO pertanto, che alla luce delle risultanze istruttorie, accertata la piena conformità del procedimento amministrativo alla normativa regionale richiamata in premessa, occorre procedere alla sottoscrizione dell'atto di vendita, conferendo formale incarico a un rappresentante regionale affinché si costituisca in nome e per conto della Regione nella sottoscrizione dello stesso atto;

PRECISATO che tutte le spese e imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni ipo-catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa, non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lettera K) della Legge Regionale 7/97 propone alla Giunta:

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/2013, la vendita del terreno agricolo riportato al catasto terreni del comune di Lucera al foglio 111 particella 289, meglio descritto in premessa, in favore della Società Semplice Agricola "De Sio Margherita" Legale Rappresentante D'Aries Ilenia, al prezzo complessivo di vendita di € 5.328,05.
3. di prendere atto che la Società Semplice Agricola "De Sio Margherita" ha già corrisposto l'intero prezzo di vendita con le modalità descritte in premessa.
4. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula dell'atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.
5. di autorizzare altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali.
6. di stabilire che la vendita del bene immobile avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula dell'atto di vendita, a totale carico dell'acquirente, manlevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

I sottoscritti attestano che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionali, nazionali ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile P.O. Raccordo delle Strutture Prov.li  
(dott. Antonio Alberto ISCERI)

Il Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio  
(avv. Costanza MOREO)

Il Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ai sensi dell'art. 18, comma 1 Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni.

Il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione  
(dott. Angelosante ALBANESE)

L'Assessore all'Agricoltura  
(dott. Donato PENTASSUGLIA)

**LA GIUNTA**

**Udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura dott. Donato Pentassuglia;

**Viste** le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di deliberazione;

**A voti unanimi**, espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

1. di approvare la relazione esposta dall'Assessore proponente, che qui si intende integralmente riportata.
2. di autorizzare con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dei citati articoli di cui alla richiamata L.R. n. 04/2013, la vendita della particella n. 289 del Fg. 111 meglio descritto in premessa, in favore della Società Semplice Agricola "De Sio Margherita" Legale Rappresentante D'Aries Ilenia, al prezzo complessivo di vendita di € 5.328, 05;11
3. di prendere atto che la Società Semplice Agricola "De Sio Margherita" ha già corrisposto l'intero prezzo di vendita con le modalità descritte in premessa;
4. di autorizzare, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 2260/2018, il rappresentante regionale incaricato alla stipula dell'atto di compravendita del Servizio Amministrazione Beni del Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, ad intervenire nella sottoscrizione dell'atto notarile, alienando il bene a corpo e non a misura e nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova;
5. di autorizzare, altresì, il rappresentante regionale incaricato alla stipula ad intervenire direttamente nella rettifica di eventuali errori materiali;
6. di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la stipula degli atti, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP in versione integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.;

Il Segretario generale della Giunta  
GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta  
MICHELE EMILIANO